

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MISSIONARI CON PADRE LUIGI

col pagamento F23 di Euro

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "MISSIONARI CON PADRE LUIGI", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del Codice del Terzo Settore, l'Ente, di seguito detto "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e Attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alla lettera u) ex articolo 5 del Codice del Terzo Settore: "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate".
2. In particolare, l'Organizzazione potrà:
 - diffondere le informazioni sull'esistenza e sulle attività benefiche delle Missioni dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi ed, in particolare, di quella di Padre Luigi Kerschbamer, di seguito denominate "Missioni";
 - organizzare iniziative occasionali finalizzate alle raccolte di fondi destinate al sostegno delle attività benefiche delle Missioni, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - sostenere il sistema delle adozioni a distanza al fine di incrementarne il numero tramite versamenti periodici;
 - sostenere, attraverso il finanziamento o l'attività di volontariato, l'estensione delle attività benefiche delle Missioni verso iniziative atte ad assistere, anche indirettamente, le persone in situazione di difficoltà o di povertà;
 - sostenere il percorso di studi e/o di formazione professionale di studenti particolarmente meritevoli e/o con difficoltà economiche indicati dai Missionari Agostiniani;
 - essere titolare di eventuali lasciti testamentari, donazioni, legati o finanziamenti anche finalizzati al sostentamento delle attività benefiche delle Missioni.
3. L'Organizzazione non potrà assolutamente svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie, e comunque in via non prevalente.
4. Le attività dell'Organizzazione sono svolte in favore di terzi e avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

Articolo 5- Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

Articolo 6 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 7 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore);
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o posta elettronica.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso o per quello precedente.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per l'Assemblea ordinaria è ammessa la partecipazione da remoto secondo le modalità previste dalle normative al riguardo vigenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza, in prima convocazione, di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, la fusione e la scissione dell'Organizzazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di dodici e dura in carica tre anni. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo viene eletto tra gli associati alla data della convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del Codice del Terzo Settore.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite posta elettronica, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. È ammessa la partecipazione da remoto secondo le modalità previste dalle normative al riguardo vigenti.

Articolo 10 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
5. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea e sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 11 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all' articolo 31 del Codice del Terzo Settore, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall' articolo 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'Articolo 31 del Codice del Terzo Settore. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 13 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente.
2. L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Organizzazione.

Articolo 14 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16 – Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Articolo 18 - Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.